

Codice A1610A

D.D. 23 dicembre 2019, n. 659

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. POLLONE (BI) - Intervento: Posa di una nuova linea elettrica aerea a bassa tensione (400/230V) con posa di nuovo sostegno a palo in Regione Vandorba - Aut - 2025936 - Fg. 6, mapp. 545; Fg. 7, mapp. 19. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/ 1130/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 27326/A1610A del 30/10/2019

Rif. n. 29361/A1610A del 20/11/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: POLLONE (BI)
Intervento: Posa di una nuova linea elettrica aerea a bassa tensione (400/230
V) con posa di nuovo sostegno a palo in Regione Vandomba – AUT_2025936
– Fg. 6, map. 545; Fg. 7, map. 19
Istanza: _____

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla Ditta e-distribuzione S.p.A in data
31/10/2019, con nota prot. n. 6654 del 23/10/2019, per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata
allegata all'istanza,

vista la documentazione integrativa pervenuta dal richiedente in data
20/11/2019 con nota prot. E-DIS-06/11/2019-0689976,

considerato che gli interventi previsti consistono nella posa di un nuovo
sostegno a palo e di linea elettrica a B.T. annessa, per consentire la fornitura di energia
elettrica a fondo privato (in proseguimento di linea già esistente),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3,
l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare
l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classif. 11.100/1130/2019A/A16.000

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (B 37),

verificato che il Comune di Pollone (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004: comma 1, lett. c – corsi d'acqua e fascia spondale (Torrente Vandorba) e lett. g – terreni coperti fa foreste e boschi,

preso atto che, a seguito della richiesta d'integrazioni da parte del Settore scrivente, la Ditta richiedente ha specificato che l'intervento è finalizzato a consentire l'allacciamento di un nuovo utente (e non alla posa di una nuova colonnina di ricarica di auto elettriche),

considerato che verrà prolungata una linea elettrica già esistente, che serve ad allacciare le abitazioni limitrofe, attraverso la posa di un nuovo palo e un tratto di cavo aereo di lunghezza limitata,

preso atto che il nuovo tratto di linea attraversa l'area boscata, prevedendo l'abbattimento di tre alberi e al contempo il cavo aereo attraversa il Torrente Vandorba,

considerate le caratteristiche di naturalità del contesto con aree prative alternate a bosco solo in parte connotato dalla presenza di alcuni edifici sparsi con destinazione agricolo-abitativa,

tenuto conto della limitata altezza del palo (8,50 m) e della limitata estensione del tratto di linea a cavo aereo e preso atto che la linea è già esistente e l'intervento né costituisce un limitato prolungamento,

Classif. 11.100/1130/2019A/A16.000

considerato che la presenza dell'area boscata limiterà la visibilità del palo e della linea,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- la possibilità di abbattimento delle piante in bosco e le tempistiche di tale d'intervento vengano preventivamente verificate con gli enti competenti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*